VERBALE - ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI

L'anno duemilaquattordici il giorno 17 del mese di marzo alle ore 19:30 presso la sede sociale dell'Associazione Sportiva "Associazione Sportiva Dilettantistica Velica Smarè" sita in Castrignano del Capo alla Via Doppia Croce, s.n. S. Maria di Leuca, l'Assemblea straordinaria dei Soci, regolarmente convocata a norma di Statuto, si è riunita per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Variazione Statuto Sociale;
2. Varie ed eventuali.

Il presidente, sig. Federico Pirelli constatata come da Statuto, la validità e regolarità della seduta, in seconda convocazione, invita il sig. Gabriele Scorrano a svolgere la funzione di segretario, funzione da questi accettata, e dichiara aperta l'Assemblea.

Il Presidente introduce il primo punto all'o.d.g. esponendo all'Assemblea Straordinaria dei soci, le seguenti argomentazioni:

- che, di fatto l'Associazione ha cercato di perseguire gli scopi previsti dallo Statuto, ma l'attuale struttura ed organizzazione, non permette più di pensare ad un ulteriore sviluppo ed al potenziamento delle attività proprie e direttamente connesse agli scopi sociali;
- che per concorde dottrina e giurisprudenza è stato ritenuto che la presa d'atto di ricostituzione di associazioni possa essere adottata dall'Assemblea Straordinaria dei soci, con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il Presidente invita, quindi, l'Assemblea a pronunziarsi sull' o.d.g.

L'Assemblea, all'unanimità, per alzata di mano, delibera di modificare lo Statuto sociale ed approva integralmente il nuovo testo dello Statuto aggiornato, che si allega al presente verbale. Tutta l'attività del sodalizio sarà regolata dall'apposito statuto sociale allegato a quest'atto. L'Assemblea prende atto, inoltre, della variazione di denominazione sociale del sodalizio in "*Velica Smarè Associazione Sportiva Dilettantistica*" contenuta nello statuto all'art.1.

Alle ore 23:15 avendo l'Assemblea Straordinaria dei Soci deliberato su tutti i punti all'o. d. g., non essendoci altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara tolta la seduta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Gabriele Scorrano

Il Presidente
Federico Pirelli

Soci

Francesco Pirelli Maurizio Carretti Francesco Ciullo

Generated by CamScanner

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

"ASSOCIAZIONE VELICA SMARE'"

TITOLO I

Denominazione - sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'associazione sportiva dilettantistica, culturale, ricreativa e di promozione sociale, denominata "***Velica Smarè Associazione Sportiva Dilettantistica***", con sede in Santa Maria di Leuca (LE), frazione di Castrignano del Capo, via Doppia Croce n. s.n

TITOLO II

Scopi

Articolo 2

1. L'associazione non ha scopo di lucro e riunisce tutti i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali e la sua durata è illimitata.
Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale

2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della vela, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport del mare, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve

Generated by CamScanner

avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI. Essa aderisce alla Federazione Italiana Vela (F.I.V.) ed alle sue strutture periferiche, accettandone i regolamenti e le disposizioni che divengono quindi parte integrante del presente statuto. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva, agli organismi aderenti al Coni (Comitato Olimpico Nazionale), alle federazioni sportive nazionali e simili, sia nazionali che locali. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all'estero.
5. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle assemblee federali.
6. L'associazione potrà sviluppare iniziative di carattere sociale, turistico, culturale, sportivo al fine di promuovere l'apprezzamento, la diffusione e lo sviluppo della solidarietà tra gli associati;
7. L'associazione potrà gestire previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali;
8. L'associazione potrà gestire, anche a seguito di convenzioni con l'Ente locale, immobili ed impianti, propri o di terzi, campi e strutture sportive, ricreative e culturali per il conseguimento di finalità di utilità generale;
9. L'associazione potrà gestire in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali.

TITOLO III
Soci

ART.4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ART.5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, all'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere

Generated by CamScanner

adottate dagli organi dell'Associazione. Viene adottata come tessera sociale la tessera FIV o di altro Ente di Promozione Sociale. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6

La qualità di socio dà diritto:

a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
a partecipare alle elezione degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:

all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
al pagamento della quota associativa.

ART. 7

Il soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

Generated by CamScanner

che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

ART.10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera ad eccezione del caso previsto al punto due dell'art.9.

TITOLO V

Fondo Comune

ART.11

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti, per un migliore conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono, inoltre, il fondo comune, tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, bensì di reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART.12

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

ART.13

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo;

Generated by CamScanner

c) il Presidente;

Assemblee

ART.14

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenete l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

ART.15

L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio consuntivo;

b) procede alla nomina delle cariche sociali;

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati.

In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 16

L'Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione con la nomina dei liquidatori.

ART. 17

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali. Ogni associato potrà, comunque, essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di tre deleghe. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza

Generated by CamScanner

assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre/quinti degli associati.

ART. 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati, che non ricoprano analoghe cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva (pena decadenza dall'incarico). I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari; b) redigere il bilancio consuntivo e predisporre bilanci preventivi; c) compilare i regolamenti interni; d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e esclusione degli associati; f) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome; g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività di cui si articola la vita dell'Associazione;

h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.

ART.20

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione.

Generated by CamScanner

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Presidente

ART.21

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 22

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali assemblea, Libro verbali consiglio direttivo e Libro soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economico-finanziari annuali.

Tali documenti sociali, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Scioglimento

ART.23

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.

ART.24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità sportive di utilità generale, ad Enti o ad

Generated by CamScanner

Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma finale

ART.25

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

AGENZIA DELLE ENTRATE
[illegible] DI CASARANO
Registrato a Casarano 20 MAR. 2014 al n. ~~200,00~~ dico meglio 319
Serie 3ª [illegible] esatte € 200,00
€ Duecento/00
di cui € ..... per trascrizione
IL DIRIGENTE
ADDETTO [illegible]
Lucia Giuseppina Stifa
Firma su delega del Direttore Provinciale
Dott. Adolfo Del Giacco

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
IDENTIFICATIVO : 01130258227251

MARCA DA BOLLO
€4,80
QUATTRO/80
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
IDENTIFICATIVO : 01130258227217

Generated by CamScanner